



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 24

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

376^a seduta: giovedì 23 giugno 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,6
* BOTTICI (M5S)	5
ZANETTI, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>	3,5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02923, presentata dalle senatrici Bottici e Bulgarelli.

ZANETTI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con il documento in esame le senatrici interroganti rappresentano che, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, attualmente in corso di conversione (Atto Camera 3892), sono state emanate disposizioni a favore degli investitori, i quali hanno acquistato strumenti finanziari subordinati delle banche in liquidazione, che prevedono un indennizzo pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di tali titoli.

Le senatrici evidenziano che né nel testo del citato decreto né in quello del disegno di legge di conversione è stabilito alcunché in merito alla natura giuridica di tale indennizzo e al correlato trattamento fiscale e, pertanto, chiedono di conoscere il trattamento fiscale degli indennizzi forfettari, erogati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento. L'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore della citata legge, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche indicate nel medesimo comma, ovverosia Banca delle Marche SpA, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara SpA e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti SpA.

Il comma 857 del citato articolo 1 della legge n. 208 rinvia, tra l'altro, ad appositi decreti interministeriali la definizione delle procedure da esperire per accedere al fondo suddetto, chiarendo che queste ultime possono essere anche di natura arbitrale. Il successivo comma 858 della legge n. 208 stabilisce che, in caso di ricorso alla procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza

e trasparenza previsti dal testo unico della finanza (TUF) nella prestazione di servizi e attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati in questione.

Invece di accedere alla suindicata procedura arbitrale, gli investitori che hanno acquistato tali strumenti finanziari nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca che li ha emessi entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche suindicate in liquidazione possono chiedere, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, l'erogazione al fondo di un indennizzo forfettario.

Ciò premesso, al fine di individuare il regime di tassazione cui soggiace detto indennizzo è necessario distinguere a seconda che l'investimento in strumenti finanziari subordinati sia stato realizzato da un imprenditore nell'ambito della propria attività d'impresa oppure da un investitore privato.

Nel primo caso deve rilevarsi che lo stesso concorre alla determinazione del reddito d'impresa se l'onere sostenuto per l'acquisto degli strumenti finanziari in parola è stato dedotto come sopravvenienza passiva, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), secondo il quale «si considerano sopravvenienze passive (...) la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diversi da quelle di cui all'articolo 87». In particolare, l'indennizzo in parola concorrerà alla determinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera *b*), del TUIR se tali strumenti erano iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *f*), nel diverso caso in cui erano iscritti nell'attivo circolante.

Nell'ipotesi di investitore privato invece è necessario stabilire, in via preliminare, la natura dell'indennizzo ai fini dell'eventuale riconducibilità dello stesso all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui «i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi (...) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Si osserva, inoltre, che l'ipotesi relativa al possesso nell'ambito dell'attività di impresa è puramente teorica, poiché l'indennizzo è destinato solo agli investitori privati e non a coloro che hanno investito in attività di impresa.

In applicazione della citata norma, vale a dire dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere quindi ricondotte a tassazione anche le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempre che le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In sostanza, sono imponibili tutte quelle somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che li percepisce.

Per quanto concerne il caso dei soggetti richiedenti il descritto indennizzo forfettario, la normativa appena illustrata chiarisce, in sede di deter-

minazione della somma dovuta, che la stessa è commisurata percentualmente all'investimento effettuato dal soggetto richiedente, previa deduzione degli oneri e delle spese connessi all'operazione, nonché del differenziale positivo tra il rendimento di tali strumenti finanziari e il tasso di mercato, convenzionalmente collegato al rendimento dei titoli di Stato italiani.

Come si evince anche dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, la funzione dell'indennizzo forfettario – pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari – oggetto dell'interrogazione è «il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati». Appare quindi evidente che tale misura ha una natura *lato sensu* risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli, non essendo parametrata alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli (danno emergente).

Sotto il profilo fiscale, quindi, deve evidenziarsi che l'indennizzo forfettario in esame non è riferito alla perdita di redditi, ma a un mero reintegro patrimoniale, non avente in quanto tale rilevanza reddituale.

Pertanto, si ritiene che le somme erogate a titolo di indennizzo *ex* articoli 8 e 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016 non siano assoggettabili ad alcuna imposizione, in quanto escluse dal campo di applicazione del menzionato articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Come volevasi dimostrare – e questo era il problema che abbiamo subito evidenziato – se l'imprenditore individuale agricolo o il coltivatore diretto ha fatto un investimento, dovrà pagare le tasse sull'indennizzo percepito.

Con riferimento all'ipotesi della persona fisica, investitore privato, come abbiamo appena ascoltato dal Sottosegretario, «si ritiene» che le somme erogate a titolo di indennizzo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016, non siano assoggettabili ad alcuna imposizione. Non ci è stata data dunque una certezza al riguardo da parte del Ministero, anche se ci auguriamo che sia così. La questione era proprio capire se le somme erogate a titolo di indennizzo siano o meno soggette a tassazione. Bastava una risposta molto semplice al riguardo.

ZANETTI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. La risposta al quesito è contenuta, in verità, nella frase finale. Proprio per evitare di ri-

spondere con un «si ritiene» poco convincente si è voluto fare un cappello introduttivo, richiamando in maniera estremamente dettagliata la normativa di riferimento.

È pacifico che il rimborso forfettario dell'80 per cento a persone fisiche, che si ritrovano ad avere quindi una determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituisce un reintegro del danno e non un lucro cessante, dunque qualcosa che non ha nulla a che vedere con la situazione reddituale e che, in quanto tale, da questo punto di vista è privo di rilevanza.

Per quanto riguarda invece l'imprenditore individuale, va sottolineato che la rilevanza reddituale del rimborso sussiste non in maniera automatica, ma solo nel caso in cui i titoli siano stati acquisiti in qualità di imprenditore individuale e ne sia stata determinata dunque l'inerenza all'attività di impresa, cosa che mi sembra però abbastanza complessa nel caso di un piccolo imprenditore o di un agricoltore. In via ulteriore, la rilevanza reddituale del rimborso sussiste solo nel caso in cui l'imprenditore individuale abbia portato quella perdita, che oggi è ristorata, come sopravvenienza passiva deducibile. Non è complesso peraltro capire che tale circostanza, a quel punto, determinerebbe semplicemente un confronto tra una componente negativa di reddito deducibile e una componente positiva di reddito imponibile, con un'operazione a saldo zero in termini di ammontare imponibile a tassazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BOTTICI, BULGARELLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono state emanate disposizioni volte ad erogare un indennizzo forfettario dell'80 per cento agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati da banche in liquidazione entro la data del 12 giugno 2014;

il 9 giugno 2016 è all'esame dell'Aula del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2362 di conversione del decreto-legge n. 59, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia;

considerato che:

in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le somme percepite a titolo di indennità risarcitoria ricevono un diverso trattamento fiscale a seconda della natura dell'indennizzo corrisposto;

né nel testo originario del decreto-legge n. 59, né nel disegno di legge di conversione n. 2362 si dice alcunché in merito alla natura dell'indennizzo né al trattamento fiscale degli indennizzi forfettari che saranno corrisposti agli investitori che, avendone i requisiti, opteranno per tale soluzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quale sarà il trattamento fiscale degli indennizzi forfettari erogati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ovvero se gli stessi saranno assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

(3-02923)

